



Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva

A.C. 534

Dossier n° 89 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
30 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	534
Titolo:	Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Premessa

La proposta di legge in esame ([A.C. 534](#)) – che consta di un solo articolo – istituisce un **Fondo per la promozione dello sport**, con una dotazione di **80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023**, destinati al **finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico**.

Alla **copertura** si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le risorse rinvenienti dall'**incremento**, disposto dalla medesima proposta di legge, **delle aliquote dell'imposta unica** connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati.

Su tale testo è previsto il parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Contenuto

Il **comma 1 dell'unico articolo**, a decorrere dal **1° gennaio 2023**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato "**Fondo per la promozione dello sport**" con una dotazione di **80 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di **progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico**.

Il **comma 2 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta unica** previste per alcuni concorsi pronostici e scommesse, come da ultimo modificate dall'art. 1, comma 1052 della [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018).

Si tratta delle aliquote applicate ai **giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche** (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle **scommesse a quota fissa su eventi simulati**.

A tale proposito, si ricorda che l'**imposta unica**, istituita dal [decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504](#), si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti

fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

In merito ai richiamati soggetti passivi, si segnala che in base al disposto della [sentenza della Corte di giustizia europea](#) (Prima Sezione) del 26 febbraio 2020 nonché della [sentenza 23 gennaio 2018, n. 27 Corte costituzionale](#) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse **è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti**. In particolare la Corte di giustizia rileva che nulla osta "ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".

La disposizione in commento, nello specifico, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nei seguenti valori:

- **per i giochi di abilità a distanza** con vincita in denaro e per il gioco del **bingo a distanza, nella misura del 30 per cento (rispetto al vigente 25 per cento)** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore;
- per le **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **22 per cento (rispetto al 20 per cento)**, se la raccolta avviene su rete fisica, e del **26 per cento (rispetto al 24 per cento)**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- per le **scommesse a quota fissa su eventi simulati** di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **nella misura del 24 per cento (rispetto al 22 per cento)** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

È utile ricordare, in questa sede, che il risultato del comparto del gioco legale in Italia viene misurato attraverso le seguenti dimensioni:

- **Raccolta**: l'ammontare complessivo delle puntate effettuate dalla collettività dei giocatori;
- **Vincite**: è il totale delle somme vinte dai giocatori;
- **Spesa**: corrisponde all'effettiva perdita dei giocatori. È data dalla differenza tra Raccolta e Vincite. Corrisponde, inoltre, al ricavo della filiera (al lordo delle somme destinate all'Erario);
- **Erario**: costituisce l'ammontare derivante dall'imposizione fiscale e dal differenziale tra Raccolta, Aggi e Vincite dei giochi che entra nelle casse pubbliche.

Il **comma 3** provvede alla **copertura finanziaria**, stabilendo che a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della misura introdotta al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle **maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli incrementi previsti al precedente comma 2**.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite annualmente entro il 30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze, la proposta di legge in esame appare prevalentemente riconducibile a due tipologie di competenze, la competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e). Si richiama infatti che:

- **l'art. 1, commi 1, 3 e 4**, istituisce e disciplina il Fondo per la promozione dello sport destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico. Le modalità di ripartizione delle risorse sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani. Viene qui in rilievo la materia concorrente dell'**ordinamento sportivo** (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

In proposito, si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi o finanziamenti vincolati in materie regionali concorrenti e residuali impone la previsione di congegni atti a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni (cfr., ad esempio, **Corte cost. sent. n. 40 e n. 123 del 2022**, con le quali sono stati dichiarate parzialmente illegittime disposizioni riguardanti il riparto di risorse in ambito sportivo nella

parte in cui non prevedevano la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni). *Al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM di riparto del fondo per la promozione dello sporto previsto dall'articolo 1, comma 4;* in particolare potrebbe essere approfondita l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

- l'**art. 1, comma 2**, modifica l'aliquota dell'imposta unica di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), riconducibile alla **materia esclusiva statale del sistema tributario** (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), configurando un'imposta unica applicabile sull'intero territorio nazionale (cfr. Corte cost. sentenza [23 gennaio 2018, n. 27](#)).

Cost089	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.